



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 2008 / 2014

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E CONTESTUALE RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI REVAMPING DELLO STABILIMENTO DI MARGHERA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ESTRAZIONE DEGLI OLI VEGETALI.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e il titolo terzo bis della parte II del medesimo decreto che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- ii. l'art 10 c.2 del D.lgs 152/06 e s.m.i. recante norme per il coordinamento e semplificazione dei procedimenti a detta del quale le regioni e le province autonome assicurano per i progetti di loro competenza che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA ed è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione al pubblico per le due procedure;
- iii. la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 (ora titolo III bis della parte II del D.lgs 152/06) e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1998 del 22 luglio 2008 che detta, in attuazione di quanto previsto dall'art.10 c.2 del D.lgs 152/06 e s.m.i., disposizioni in merito all'integrazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria

competenza e secondo le normative di riferimento ed estendendo tale procedura anche alle province per i progetti ad esse delegati dalla L.R. n° 26/2007, allegato B;

- v. l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto;
- vi. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- vii. la Deliberazione della Giunta provinciale n° 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- ix. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".
- x. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- xi. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- xii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.-Migliori tecniche disponibili), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- xiii. il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- xiv. la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;
- xv. il D.L. 46/14: "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni" che, all'art. 10, dispone che i procedimenti di VAS, VIA ed AIA avviati precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Visti inoltre:

- i. Il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- ii. La circolare della direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 6 del 19 marzo 2010;
- iii. il D.lgs 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- iv. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*;

- vi. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- vii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- viii. il regolamento di fognatura emesso dall'autorità d'ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia approvato con delibera protocollo n.1290 del 17.10.2007;
- ix. il verbale n. 700099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- x. la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 art.42 comma 2 bis che attribuisce alla regione Veneto la competenza in merito all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW;

Vista l'istanza acquisita agli atti della Provincia di Venezia con prot. n. 87574 del 09.10.2013 con la quale la società Cereal Docks Marghera s.r.l., con sede legale in Via Banchina Molini 30, 30175 VENEZIA ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto relativo al Revamping dello stabilimento di Marghera per l'ottimizzazione del processo di estrazione degli oli vegetali;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 4, lettera b) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la tipologia progettuale rientra nell'allegato VIII punto 6.4 lett. b) della parte II del D.lgs 152/06 e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di AIA ai sensi della L.R 26 del 16 agosto 2007;
- iii. la società Cereal Docks Marghera s.r.l. ha chiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di VIA diretta ed il contestuale rilascio dell'AIA qualora richiesto dal proponente in modo volontario;

considerato che ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
93562	19.10.2012	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/06 art. 281 c. 1 lett. a), art. 269 c. 8 e art. 275	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
-	31.05.2013	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/06 art. 281 comma 3 e art. 269	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera formatasi a seguito di adesione all'ACG n. 2006/567
6250	24.01.2014	VERITAS S.p.A.	D.Lgs. 152/06 parte III titolo IV capo II sezione II	Autorizzazione ai lavori e allo scarico di acque reflue miste industriali in fognatura

Dato atto in merito agli aspetti di natura paesaggistica che:

- i. in fase istruttoria è emerso che l'intervento ricade parzialmente nella fascia dei 300 mt dalla linea di battigia per gli ambiti lagunari e dunque soggetto all'applicazione del vincolo paesaggistico di cui al D.lgs n. 42/2004;

- ii. con nota protocollo n. 106554 del 10.12.2013 è stato chiesto alla società di depositare presso le Soprintendenze locali e la Direzione Regionale per i beni culturali, paesaggistici e architettonici del Veneto la documentazione di cui alla circolare Ministeriale n. 6 del 19.03.2010;
- iii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 8431 del 03.02.2014 la società Cereal Docks Marghera s.r.l. ha trasmesso a questa provincia la relazione paesaggistica e l'attestato di avvenuto deposito presso le Soprintendenze locali;
- iv. con nota protocollo n. 13653 del 19.02.2014 questa provincia ha chiesto alla Direzione per i beni culturali e alle Soprintendenze locali il parere di compatibilità paesaggistica;
- v. con nota protocollo n. 15539 del 25.02.2014 questa Provincia ha chiesto al comune di Venezia di esprimersi in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- vi. con nota protocollo n. 23825 del 24.03.2014 la Provincia di Venezia ha trasmesso la nota della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto n. 3719 del 19.03.2014 finalizzata a chiedere integrazioni alla ditta in merito agli scavi previsti dal progetto;
- vii. in data 29.04.2014 la Società Cereal Docks Marghera s.r.l ha trasmesso alla Soprintendenza per i beni archeologici le integrazioni richieste, acquisite agli atti di questa provincia con protocollo n. 35448 del 30.04.2014;
- viii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 25782 del 28.03.2014 il comune di Venezia ha espresso il proprio parere in merito all'autorizzazione paesaggistica ritenendo non assoggettabile ad autorizzazione paesaggistica l'intervento in parola in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 art. 142 del D.lgs n. 42/2004;
- ix. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 41201 del 20.05.2014 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo richiesto dalla provincia con nota protocollo n. 13653/2014.

Dato atto che in merito al procedimento di VIA e AIA:

- x. nell'istanza protocollo n.87574 del 09.10.2013 la società Cereal Docks Marghera s.r.l. ha comunicato il deposito del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione relativa all'AIA nel Comune interessato e presso i soggetti competenti in materia nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e dall'art. 29 quater c.3 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 09.10.2013 sul "Il Gazzettino";
- xi. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 16.10.2013 come da nota acquisita agli atti con protocollo n. 90711 del 18.10.2013;
- xii. con nota protocollo n. 95490 del 05.11.2013 è stato richiesto alla ditta di integrare la documentazione presentata nell'ambito della fase dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 23 c.4 sospendendo i termini del procedimento;
- xiii. con note acquisite agli atti di questa amministrazione con protocolli n. 104607 e n. 104609 del 04.12.2013 la società Cereal Docks Marghera s.r.l. ha presentato le integrazioni formali richieste;
- xiv. in data 30.10.2013 sono stati introdotti il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
- xv. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 658 del 07.01.2014 il comune di Venezia ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto mediante delibera di consiglio n. 97 del 16.12.2013;
- xvi. in data 29.01.2014 si è svolta in provincia di Venezia la prima riunione della conferenza dei servizi istruttoria, di cui al verbale protocollo n. 14034 del 20.02.2014, con i vari enti coinvolti nel procedimento al fine di acquisire eventuali richieste di integrazioni sul progetto in esame, per l'espressione delle determinazioni di competenza;
- xvii. con nota protocollo n. 17115 del 28.02.2014 sono state richieste, a seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 29.01.2014, dalla provincia di Venezia delle integrazioni in merito al progetto, allo studio d'impatto

ambientale e alla documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale; sono state altresì trasmesse alla società Cereal Docks Marghera s.r.l. le osservazioni del comune di Venezia per le controdeduzioni;

- xviii. in data 12.03.2014 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è localizzato il progetto e dell'impianto;
- xix. con note acquisite agli atti di questa Provincia con protocolli n. 32109, 32111, 32994 del 17.04.2014 la società Cereal Docks Marghera s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in risposta alla nota della provincia protocollo n. 17115 del 28.02.2014 contenenti tra l'altro le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal comune di Venezia;
- xx. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla società Cereal Docks Marghera s.r.l. riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- xxi. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xxii. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 28.05.2014 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n° 45853 del 05.06.2014;
- xxiii. in data 28.05.2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi con i vari enti coinvolti nel procedimento di cui al verbale protocollo n. 50750 del 19.06.2014 in cui è stato discusso il piano di monitoraggio e controllo allegato all'istanza n.87574 del 09.10.2013;
- xxiv. Con nota pervenuta in data 04.07.2014 ed acquisita agli atti con protocollo n. 57408 del 08.07.2014 è stato trasmesso dalla società Cereal Docks Marghera s.r.l. il piano di monitoraggio e controllo aggiornato alla luce del parere espresso da ARPAV con nota protocollo n. 52810 del 26.05.2014 e discusso in sede di conferenza dei servizi in data 28.05.2014;
- xxv. in data 07.07.2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.lgs 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n 59351 del 15/07/2014 che ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento e il piano di monitoraggio e controllo; in tale sede inoltre è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale n. 3927 del 19.06.2014 in merito all'impianto di cogenerazione.

Acquisiti agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Vigili del Fuoco: parere di conformità alle norme antincendio trasmesso con nota protocollo n. 5697 del 10.03.2014, acquisito con protocollo n 25620 del 28.03.2014;
- ii. Azienda U.L.S.S 12: parere n. 32410 del 23.05.2014 in merito agli aspetti igienico sanitari acquisito con protocollo n. 42385 del 23.05.2014;
- iii. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: parere trasmesso con nota protocollo n. 78156 del 13.05.2014 in merito alla compatibilità paesaggistica acquisito con protocollo n. 41201 del 20.05.2014 ai sensi del D.lgs n. 42/2004;
- iv. ARPAV: parere trasmesso con nota n. 52810 del 26.05.2014 in merito al piano di monitoraggio e controllo acquisito agli atti con protocollo n. 42916 del 26.05.2014;
- v. VERITAS S.p.A, parere prot. n. 42455 del 17.06.2014, acquisito agli atti con protocollo n. 49738 del 17.06.2014 in merito alle prescrizioni relative allo scarico di acque reflue miste industriali in pubblica fognatura;

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere espresso dalla commissione VIA prot. n° 45853 del 05.06.2014 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

- ii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 07.07.2014 di cui all'art.25 c.3 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/9, acquisito agli atti con protocollo n 59351 del 15/07/2014 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Evidenziato che sul progetto è stata svolta adeguata istruttoria di Autorizzazione Integrata Ambientale, la quale conclude a favore delle autorizzazioni ambientali richieste con le prescrizioni riportate nel dispositivo.

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni** al progetto presentato dalla ditta Cereal Docks Marghera s.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA con prot. n. 87574 del 09.10.2013 e successivamente integrato relativo al progetto di revamping dello stabilimento di Marghera per l'ottimizzazione del processo di estrazione degli oli vegetali, in comune di Venezia per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 45853 del 05.06.2014 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a. Per quanto riguarda la fase di cantiere:
 1. Dovranno essere attuate misure volte al contenimento della polverosità in fase di demolizione e accumulo rifiuti (ad es. umidificazione specie nei periodi secchi).
 2. Essendo l'area inserita nel SIN di Porto Marghera dovrà essere posta particolare attenzione durante l'esecuzione della palificazione con pali vibroinfissi prevista per le nuove strutture evitando ogni attività che possa mettere in comunicazione gli acquiferi.
 3. La Ditta con l'avviamento dei lavori dovrà ottemperare alle disposizioni previste dall'art.7 dell'Accordo di programma per il SIN di Porto Marghera del 16/4/2012.
 4. Dovrà essere predisposto un piano di gestione dei rifiuti che preveda il bilancio dei rifiuti prodotti per ogni tipologia; i controlli analitici previsti ed effettuati; la destinazione finale; la classificazione delle terre di scavo con la destinazione finale ai sensi della specifica normativa vigente.
 - b. In merito alle emissioni diffuse di n-esano e polveri dovrà essere effettuata per i primi 2 anni con attività a regime una campagna di misure semestrale con modalità concordate con ARPAV ed ULSS 12. La data di effettuazione delle misure dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAV e ULSS 12. I risultati dovranno essere inviati anche alla Provincia di Venezia.
 - c. Nel corso del primo anno, con impianto a regime dovrà essere effettuato un controllo del contenuto di n-esano nella fase gas dei serbatoi dell'olio grezzo mediante effettuazione di 3 campionamenti. Gli esiti di tali campionamenti dovranno essere inviati a questa Provincia, ad ARPAV e ai V.V.F. comando provinciale di Venezia.
 - d. La Ditta dovrà ottemperare alle richieste di integrazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia di cui alla nota del 10/3/2014 relativa alla richiesta di valutazione del progetto.
 - e. Dovranno essere completati i lavori previsti volti alla riduzione delle polveri diffuse in fase di carico/scarico delle materie prime e prodotti descritti nelle integrazioni fornite dalla ditta in aprile 2014. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata a questa Provincia entro 30 giorni dal loro completamento.
 - f. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Ministero dei Beni Culturali di cui al parere di compatibilità paesaggistica, acquisito agli atti con protocollo n. 41201 del 20.05.2014 e allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.
 - g. Al fine di ridurre i consumi d'acqua sia verificata la possibilità di un parziale riutilizzo delle acque di scarico e presentato il relativo progetto a questa Provincia e a VERITAS S.p.A entro 180 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento.
2. L'inosservanza alle prescrizioni impartite al punto 1 del presente provvedimento comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

3. Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto in parola relativo al revamping dello stabilimento di Marghera per l'ottimizzazione del processo di estrazione degli oli vegetali in comune di Venezia acquisito agli atti con protocollo n. 87574 del 09.10.2013;

4. Di **rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale** alla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Venezia - Via Banchina Molini 30 C.F. 04040800270 per l'impianto esistente e la modifica sostanziale dello stesso al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C:

Categoria: Altre attività – Attività 6.4 b) – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).

4.a. L'autorizzazione intergrata ambientale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa.

4.b. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **5 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

4.c. Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) Prescrizioni generali

1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	<i>Capacità produttiva (t/giorno)</i>
Olio grezzo	460
Farina	2.000
Lecitina	15

2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;

3) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Venezia, il SISIP dell'A.U.L.S.S. n. 12 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;

4) dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, a mezzo FAX o PEC, tutte le fermate di impianto causate da mancanza seme e manutenzioni ordinarie o straordinarie. Successivamente dovranno essere comunicate, con le medesime modalità, le date di riavvio degli impianti stessi;

5) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. Cg1, An, 1En, 3A, 3E, 4E, 6E, Ex1, Ex2, Ex3, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8, SL1, SL2, SL3, SL4 ed SL5;

6) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazione di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in

cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;

- 7) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato nel D.M. 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare (...)", che preveda eventualmente la registrazione o la certificazione di sistemi riconosciuti a livello internazionale;
- 8) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 9) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, su supporto informatico, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 07.07.2014;
- 10) i serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento industriale, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.lgs 95/92; DM 392/96, D.lgs n. 152/06);
- 11) l'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;

b) Emissioni in atmosfera

- 1) i punti di emissione autorizzati in fase di revamping sono identificati con i n. An, 1En, 3A, 6E, Ct1, 1B, 2Bn, 5B, 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D, 5D, 7D, 13E;
- 2) Successivamente alla realizzazione del revamping dell'impianto i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. An, 1En, 3A, 6E, Ct1, Ct2, Cg1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8;
- 3) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nelle tabelle di cui agli Allegati 1A e 1B, che fanno parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti. Tali limiti non sono da applicarsi alle emissioni provenienti dal cogeneratore e dalla caldaia Duplex, camini Cg1 e Ct2, nei periodi di arresto e guasto;
- 4) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a 660 tonnellate;
- 5) ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 0,8 Kg per tonnellata di seme di soia trattato;
- 6) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà pervenire a questa Amministrazione, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente, corredato di tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione;
- 7) i prodotti utilizzati non devono contenere sostanze classificate con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;
- 8) tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio di semi, di farine e dei materiali derivanti dai sistemi di abbattimento delle polveri devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi;
- 9) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lett. a) "prescrizioni generali" p.to 5 a disposizione delle autorità

di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare. I campionamenti dovranno essere effettuati entro lo stesso mese di ogni anno;

- 10) Qualora siano presenti liquidi di condensa provenienti dallo scarico posto alla base del camino Cg1, gli stessi, se non recuperati nel processo industriale bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati. Diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti;
- 11) con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. Cg1, Ct2, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8. Limitatamente ai camini Cg1 e Ct2 la comunicazione dovrà essere inviata anche all'U.C. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Limitatamente all'impianto di cogenerazione il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 30 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, alla Regione, all'A.R.P.A.V. e al Comune competente per territorio, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 12) L'analisi dei fumi dovrà essere effettuata secondo metodiche analitiche conoconcordate con ARPAV.
- 13) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi accessibile in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 14) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 15) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 16) i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1C che fa parte integrante del presente provvedimento.

e) Gestione delle acque e impianti idrici

- 1) E' autorizzato lo scarico denominato PM 276 di acque reflue miste industriali (scarico unico) in pubblica fognatura, individuato nella Categoria analitica 7 del piano analitico di VERITAS S.p.A..
- 2) dovranno essere realizzati tutti gli interventi e rispettate le tempistiche previste nella comunicazione trasmessa a VERITAS S.p.A. del 23.01.2014 e da quanto indicato nel "Progetto relativo al revamping dello stabilimento di Marghera e l'ottimizzazione del processo di estrazione degli oli vegetali" Prot. 64362 del 09.10.2013 .
- 3) dovrà essere comunicata alla Provincia di Venezia e a VERITAS S.p.A. la conclusione dei lavori al fine dell'esecuzione del sopralluogo per la sottoscrizione del verbale di verifica dello stato esistente;
- 4) dovrà essere comunicata alla Provincia di Venezia e a VERITAS S.p.A. l'eventuale necessità di protrarre la conclusione dei lavori oltre i termini previsti dal cronoprogramma presentato;
- 5) rimangono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse;
- 6) l'efficacia dell'autorizzazione allo scarico è subordinata alla stipula/rinnovo, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, del contratto di utenza ed al rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti dall'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula

ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.;

- 7) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A. nel contratto di utenza;
- 8) VERITAS S.p.A. provvederà ad eseguire i prelievi e le analisi, in conformità alla normativa vigente, *“necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura dell'AATO Laguna di Venezia prot. 459 del 29 aprile 2008 Titolo 3 Articolo 24 Comma 2, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- 9) dovranno essere garantite, da parte del Titolare dello scarico, le quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate nel progetto presentato;
- 10) VERITAS S.p.A., in caso d'inosservanza alle proprie prescrizioni, provvederà a darne comunicazione agli Enti di Controllo preposti;
- 11) dovrà essere garantito, da parte del Titolare dello scarico, il mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del misuratore di portata e del sistema di trasmissione dei dati. Eventuali anomalie e/o sospensioni ed i relativi tempi di ripristino dovranno essere comunicati a VERITAS S.p.A. mediante lettera raccomandata o PEC;

d) Gestione dei rifiuti:

1. i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006.

e) Inquinamento acustico:

- 1) Vengano rispettati i limiti di zonizzazione acustica comunale.
 - 2) La ditta dovrà predisporre ed inviare al comune di Venezia, alla Provincia, all'ARPAV e all'Azienda ULSS 12 entro 30 giorni dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DG ARPAV n. 3 del 29.01.2008. Sia verificato il rispetto del limite differenziale di 3 dBA per il periodo notturno e di 5 dBA per quello diurno per i recettori in zona V. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizione di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
 - 3) Qualora nel corso della campagna di rilevamento venisse verificato un superamento dei limiti normativi dovranno essere adottati sistemi di mitigazione atti a ricondurre i valori entro quanto prescritto dalla norma, dandone comunicazione a questa Amministrazione e all'ARPAV.
5. Il progetto di cui al punto 1 deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Provincia su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
6. Ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto

dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

7. Ogni modifica dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia secondo quanto disposto dall'art. 29 nonies c.1 e c.2 del D.lgs 152/06 e s.m.i. Qualora il titolare dello scarico apporti varianti dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato dovrà esserne data tempestiva comunicazione anche a VERITAS S.p.A.
8. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze di VVF in materia di prevenzione incendi e delle AULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
10. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Cereal Docks s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
11. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge è il 16 luglio 2014. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
12. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
13. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Cereal Docks Marghera s.r.l. e trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, alla Direzione Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, a VERITAS S.p.A., al Ministero dei Beni Culturali -Direzione Regionale per il Paesaggio e Beni culturali, all' A.ULSS 12, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
14. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
(IN SOSTITUZIONE DI MASSIMO GATTOLIN)
atto firmato digitalmente